

Comune di Schio
REGOLAMENTO ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31.01.1994
e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 13.05.1996**

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO 3
- ART. 2 - FINALITA' 3

TITOLO II LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

CAPO I IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

- ART. 3 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO 3
- ART. 4 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 4
- ART. 5 - MODALITA' DI ISCRIZIONE 4
- ART. 6 - CONCESSIONE DI SEDI, ATTREZZATURE, INCENTIVI ECONOMICI 5
- ART. 7 - GESTIONE DI INIZIATIVE O SERVIZI PUBBLICI 6
- ART. 8 - COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DEL COMUNE 6

CAPO II LE CONSULTE DELL'ASSOCIAZIONISMO

- ART. 9 - ISTITUZIONE DELLE CONSULTE 6
- ART. 10 - ORGANI 7
- ART. 11 - ASSEMBLEA 7
- ART. 12 - PRESIDENTE 7
- ART. 13 - COMITATO DI COORDINAMENTO 8
- ART. 14 - SEZIONI DELLE CONSULTE 8
- ART. 15 - ATTIVITA' DELLE CONSULTE 8
- ART. 16 - FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE 9

TITOLO III I CONSIGLI DI QUARTIERE

CAPO I FINALITA', INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE TERRITORIALE

- ART. 17 - FINALITA' 9
- ART. 18 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE 10
- ART. 19 - CENTRO CIVICO 10

CAPO II ORGANI - ELEZIONE

- ART. 20 - ORGANI DEL QUARTIERE 11
- ART. 21 - ELEZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE 11
- ART. 22 - CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLA LISTA 12
- ART. 23 - MODALITA' DI VOTO 13

CAPO III ATTIVITA' DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

- ART. 24 - FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE 13
- ART. 25 - FUNZIONI DI COLLABORAZIONE 14
- ART. 26 - FUNZIONI DI AGGREGAZIONE 14
- ART. 27 - FUNZIONAMENTO 15
- ART. 28 - NORMA TRANSITORIA 15

TITOLO IV LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I ISTITUTI DI CONSULTAZIONE

ART. 29 - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARE 16
CAPO II ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

ART. 30 - ISTANZE 16
ART. 31 - PETIZIONI 16
ART. 32 - PROPOSTE 17

CAPO III FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE

ART. 33 - ASSEMBLEE PUBBLICHE 18
ART. 34 - ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE 19

CAPO IV IL REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 35 - NORME GENERALI 19
ART. 36 - INDIZIONE - INIZIATIVA 19
ART. 37 - REFERENDUM POPOLARE - AMMISSIBILITA' 20
ART. 38 - RACCOLTA E AUTENTICA DELLE FIRME 21
ART. 39 - LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REFERENDUM 21
ART. 40 - LE OPERAZIONI DI VOTO 22
ART. 41 - EFFETTI DEL REFERENDUM 23

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi fissati dall'art. 6 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, e delle norme fondamentali stabilite dallo Statuto, disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare della Città di Schio, e i rapporti tra essi e l'Amministrazione Comunale.

ART. 2 FINALITA'

1. Il Comune di Schio riconosce, valorizza e promuove il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni degli organi della civica amministrazione.

2. Per garantire la partecipazione di tutti i cittadini alle scelte politico-amministrative locali il Comune:

- valorizza le libere forme associative;
- attiva le consulte delle associazioni;
- promuove organismi di partecipazione su base territoriale, denominandoli consigli di quartiere;
- pone in essere forme di consultazione dei cittadini, mediante questionari, assemblee pubbliche e referendum consultivi;
- riconosce il diritto dei cittadini singoli e associati di rivolgere all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte riguardanti la tutela di interessi collettivi e di ottenere risposta in tempi certi.

TITOLO II LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

CAPO I IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 3 INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini mediante:

- l'accesso alla documentazione di cui è in possesso l'Amministrazione, l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, apporti di natura tecnico-professionale e organizzativa;
- la concessione in uso di sedi e attrezzature nonché forme di incentivazione economico-finanziaria nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

2. Il Comune può affidare a libere associazioni la gestione di strutture, servizi pubblici o di iniziative di interesse pubblico, previa stipula di idonea convenzione.

ART. 4 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni, suddiviso in due sezioni, ove vengono iscritti a domanda gli organismi associativi operanti nel territorio.
Nella prima sezione vengono registrate le associazioni rappresentative di interessi economico-patrimoniali, professionali e di categoria; nella seconda quelle a prevalente finalità sociale (cultura-istruzione-sport-volontariato).
2. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono presentare un proprio statuto da cui risultino:
 - a) eleggibilità delle cariche;
 - b) volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
 - c) compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti al titolo I dello Statuto comunale.
3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria perchè il Comune possa attivare gli interventi previsti all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 5 MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione all'albo delle associazioni va effettuata su apposito modulo (allegato A), disponibile presso l'ufficio pubbliche relazioni del Comune, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale;
 - elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
 - certificazione del numero dei soci;
 - programma delle attività previste per l'anno in corso;
 - relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. La relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, il programma per l'anno in corso, e la certificazione del numero dei soci vanno aggiornati entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Le eventuali modifiche dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro 30 giorni.
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'iscrizione all'albo è sospesa, fino all'adempimento da parte dell'associazione. La sospensione per due anni consecutivi determina la cancellazione dall'albo.
5. L'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle domande pervenute effettuata a cura della Segreteria generale del Comune, è disposta con deliberazione di Giunta. La Giunta delibera in merito all'iscrizione all'albo due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre per le domande pervenute almeno trenta giorni prima di tali date.
6. L'eventuale esclusione può essere disposta con deliberazione motivata solo in caso di carenza di requisiti di cui all'articolo 4 (comma 2) del presente regolamento.
7. Nell'ipotesi di non accoglimento dell'istanza di iscrizione all'albo, l'associazione interessata potrà richiedere la verifica da parte del Consiglio Comunale delle condizioni regolamentari.
8. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione.
9. La Giunta può delegare il Segretario comunale alla verifica in via riservata dei nominativi dei soci dell'associazione.

ART. 6 CONCESSIONE DI SEDI, ATTREZZATURE, INCENTIVI ECONOMICI

1. Esclusivamente le associazioni iscritte all'albo comunale possono ottenere i benefici di cui all'art. 3, primo comma, lettera b), del presente regolamento.
2. Trovano applicazione, in tale caso, le norme di cui al capo VI e capo VII del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.
3. Le associazioni interessate dovranno pertanto presentare istanze al Comune, dichiarando la propria iscrizione all'albo comunale, indicando la generalità della persona cui devono essere intestati i mandati di pagamento del Comune, persona che assume tutte le responsabilità del caso in solido con l'associazione medesima.
4. Per i contributi a carattere ricorrente la domanda va reiterata entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. La concessione in comodato o in uso di immobili, locali o attrezzature, deve essere preceduta da apposita convenzione.
6. La destinazione dei contributi erogati è sottoposta a controllo da parte del Comune, che potrà verificare la contabilità delle associazioni.
7. La quantificazione di ciascun contributo è fatta dalla Giunta Comunale, con deliberazione adeguatamente motivata.

ART. 7 GESTIONE DI INIZIATIVE O SERVIZI PUBBLICI

1. Ai sensi dell'art. 40, secondo comma, dello Statuto, il Comune può affidare alle associazioni iscritte all'albo la gestione di strutture, servizi o iniziative di interesse pubblico mediante convenzione.
2. La convenzione dovrà stabilire lo scopo, le modalità e la durata delle prestazioni rese, il corrispettivo economico erogato dal Comune a titolo di rimborso delle spese, le modalità del controllo, le garanzie assicurative degli operatori, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Atti costitutivi e statuti delle associazioni che gestiscono strutture e servizi pubblici mediante convenzione devono essere registrati presso il competente Ufficio del Registro.

ART. 8 COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Le associazioni iscritte all'albo hanno diritto:
 - a) ad accedere alle informazioni, agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale non dichiarati riservati ai sensi di legge, e ad ottenerne copia;
 - b) ad utilizzare gli istituti di consultazione popolare previsti al titolo IV del presente regolamento secondo le modalità ivi specificatamente previste;
 - c) di chiedere audizioni presso le commissioni consiliari permanenti, sugli argomenti sottoposti al loro esame.
2. Per agevolare l'accesso alle proprie strutture, il Comune mette a disposizione delle associazioni, in orari predeterminati, un'apposita sala della sede comunale, con l'assistenza di un funzionario addetto alle pubbliche relazioni.
3. Le associazioni possono altresì accedere ai centri civici, rispettandone i regolamenti.

CAPO II LE CONSULTE DELL'ASSOCIAZIONISMO

ART. 9 ISTITUZIONE DELLE CONSULTE

1. Allo scopo di rendere efficace la partecipazione del libero associazionismo all'azione amministrativa sono istituite la consulta dell'economia e del lavoro, e la consulta per la qualità della vita.
2. Della consulta dell'economia e del lavoro hanno diritto a far parte le associazioni rappresentative di interessi economico-patrimoniali, professionali e di categoria dopo che sono state registrate nella prima sezione dell'albo comunale.
3. Le associazioni a prevalente finalità sociale, che operano nei settori della cultura, dell'istruzione, dello sport e tempo libero e del volontariato sociale, dopo che sono state registrate nella seconda sezione dell'albo delle associazioni, hanno diritto a far parte della consulta per la qualità della vita.
4. Le consulte potranno dotarsi di proprio regolamento per il funzionamento degli organi di cui all'art. 10.

ART. 10 ORGANI

1. Sono organi di ciascuna consulta:
 - a) l'assemblea;
 - b) il presidente;
 - c) il comitato di coordinamento.
2. Ogni tre anni si procede al rinnovo del presidente e del comitato di coordinamento di ciascuna consulta.

ART. 11 ASSEMBLEA

1. L'assemblea della consulta è composta dai rappresentanti delle associazioni iscritte nella relativa sezione dell'albo comunale in ragione di un componente per ogni associazione che vi vuole aderire.
2. A tal fine, 45 giorni prima dell'insediamento della consulta, il Sindaco invia a ciascuna associazione avente diritto copia dell'invito di convocazione, con la richiesta di designazione di un rappresentante in seno all'assemblea della consulta. La nomina del rappresentante in seno alla consulta da parte di ciascuna associazione è facoltativa.
3. Nella prima seduta, che è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, si procede all'elezione del Presidente e del Comitato di coordinamento.

ART. 12 PRESIDENTE

1. Il presidente della consulta è eletto direttamente dall'assemblea, nel proprio seno, a scrutinio segreto, a seguito di un dibattito nel corso del quale vengono presentate le candidature alla carica, sottoscritte da almeno cinque componenti l'assemblea.
2. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

ART. 13 COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Il comitato di coordinamento è composto dal presidente della consulta, che lo presiede, e da un massimo di altri sei componenti.
2. E' eletto dall'assemblea nel suo seno a scrutinio segreto e voto limitato ad uno, subito dopo l'elezione del presidente.
3. Sono ammesse le autocandidature. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ed a parità viene eletto il più anziano di età.
4. Le sedute del comitato di coordinamento non sono pubbliche.
5. Un componente del comitato avrà il compito di redigere il verbale della riunione. I verbali possono essere consultati da ciascun componente dell'Assemblea.

ART. 14 SEZIONI DELLE CONSULTE

1. Su proposta del comitato di coordinamento o su richiesta di almeno tre associazioni l'assemblea della consulta può deliberare di articolarsi in sezioni.
2. Sono organi di ciascuna sezione:
 - a) la commissione, costituita dai rappresentanti in seno all'assemblea della consulta di ciascuna associazione facente parte della sezione;
 - b) un delegato, eletto dai componenti la commissione, che convoca e presiede la commissione stessa e partecipa ai lavori del comitato di coordinamento della consulta.
3. Il Sindaco, con provvedimento motivato, sentiti i presidenti delle consulte, può nominare in seno alla commissione ulteriori componenti in rappresentanza di enti e istituzioni operanti nel territorio.

ART. 15 ATTIVITA' DELLE CONSULTE

1. Le consulte rappresentano la sintesi democraticamente formata delle istanze e delle attese del mondo associativo scledense iscritto all'albo delle associazioni nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
2. Hanno quindi funzioni di studio, di approfondimento e di proposta in ordine all'attività amministrativa che investe le loro competenze.
3. Utilizzano gli strumenti di collaborazione previsti all'art. 8 del presente regolamento.
4. Il Sindaco può richiedere il parere della consulta competente prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di atti fondamentali che incidono in maniera rilevante sugli interessi dei cittadini. Il parere deve essere fornito per iscritto dal comitato di coordinamento entro 20 giorni dalla richiesta. Lo stesso può essere assunto anche mediante audizione del comitato di coordinamento.

ART. 16 FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE

1. L'assemblea della consulta è convocata dal presidente con un preavviso di almeno 10 giorni.
2. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.
3. Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà dei componenti; in seconda convocazione, che si potrà stabilire per lo stesso giorno in orario diverso, è sufficiente la presenza di un quarto dei componenti.
4. Le votazioni hanno luogo, eccetto il caso dell'elezione degli organi, in forma palese. Sono accolte le proposte che ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.
5. Ad esse possono partecipare, con diritto di parola, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.
6. Le riunioni delle assemblee della consulta vengono di norma verbalizzate da un funzionario del Comune, designato dal Segretario Generale, che assicura il regolare funzionamento delle sedute delle assemblee stesse. I verbali sono approvati dall'assemblea nella riunione successiva.

TITOLO III I CONSIGLI DI QUARTIERE

CAPO I FINALITA', INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE TERRITORIALE

ART. 17 FINALITA'

1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, e in attuazione dell'art. 38 del proprio Statuto, il Comune di Schio promuove l'istituzione dei consigli di quartiere, organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione su base territoriale.
2. I consigli di quartiere:
 - a) rappresentano le esigenze delle rispettive comunità nell'ambito dell'unità del Comune;
 - b) favoriscono il concorso della comunità al processo di formazione delle decisioni, allo svolgimento e al controllo delle attività pubbliche;
 - c) contribuiscono attivamente alla gestione del patrimonio pubblico e delle risorse collettive;

d) consolidano e diffondono il principio della solidarietà, ed ogni altro fattore di aggregazione della popolazione del quartiere.

ART. 18 DELIMITAZIONE TERRITORIALE

1. Il territorio comunale di Schio si articola in centri di antica tradizione e insediamenti di recente sviluppo.
2. Per consentire la crescita armonica ed integrata delle singole comunità, il territorio comunale viene ripartito nei seguenti sei quartieri:
 - 1) Centro - S. Croce – A. Rossi, al cui interno si individuano le seguenti località: a) Centro; b) S. Croce.
 - 2) Stadio - Poleo - Aste - S. Martino, comprendente le località: a) Stadio; b) Poleo; c) Aste; d) S. Martino.
 - 3) SS. Trinità - Piane - Ressecco, comprendente le località: a) SS. Trinità; b) Piane; c) Ressecco.
 - 4) Magrè - Monte Magrè - Liviera - Ca' Trenta, comprendente le località: a) Magrè; b) Monte Magrè; c) Liviera; d) Ca' Trenta.
 - 5) Giavenale, comprendente le località: a) Giavenale; b) Rio; c) Ponte d'Oro.
 - 6) Tretto, comprendente le località di: a) S. Caterina; b) S. Rocco; c) S. Maria; d) S. Ulderico.
3. La delimitazione territoriale dei quartieri può essere variata con deliberazione del Consiglio Comunale, sentiti i consigli di quartiere e previa consultazione della popolazione interessata, da tenersi in una delle forme previste dagli articoli 33 e 34 del presente regolamento.
4. Ogni variazione ha effetto all'atto della successiva elezione dei consigli di quartiere.

ART. 19 CENTRO CIVICO

1. In ogni quartiere è istituito il centro civico, luogo di incontro, di informazione, di conoscenza reciproca, di partecipazione alla vita della comunità a disposizione degli abitanti del quartiere.
2. Il centro civico è gestito dal consiglio di quartiere, che ne garantisce con apposita regolamentazione interna l'accesso ai cittadini singoli e associati.
3. La localizzazione dei centri civici è stabilita dalla Giunta comunale, sentite le proposte dei consigli di quartiere.
4. Presso il centro civico trovano sede:
 - a) l'albo di quartiere, in cui vengono affisse tutte le notizie riguardanti le attività del consiglio di quartiere, gli atti e le notizie dell'Amministrazione Comunale che interessano il quartiere;
 - b) idonei spazi riservati alle comunicazioni che riguardano l'associazionismo e le iniziative (avvisi, inviti, locandine) che non abbiano scopo di lucro rivolte alla popolazione;
 - c) l'eventuale ufficio distaccato di informazioni e pubbliche relazioni del Comune, anche con schede informative su video o su pannelli elettronici.

CAPO II ORGANI - ELEZIONE

ART. 20 ORGANI DEL QUARTIERE

1. Ad ogni quartiere, così come delimitato ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, corrisponde un organismo di partecipazione, denominato consiglio di quartiere.
2. Esso si articola secondo il seguente schema:
 - a) il consiglio di quartiere;
 - b) il presidente del consiglio di quartiere;
 - c) l'assemblea del quartiere.
3. Il consiglio è composto di undici componenti; esercita le funzioni consultive e propositive previste al capo III del presente regolamento; approva i programmi di attività, il regolamento interno e le convenzioni con l'Amministrazione comunale per la gestione di strutture, servizi e iniziative; indice l'assemblea di quartiere.
4. Il presidente rappresenta il consiglio; convoca e presiede consiglio e assemblea; è responsabile della gestione di servizi e strutture affidate al quartiere dal Comune.
5. L'assemblea è riunita almeno due volte l'anno, per la discussione dei problemi del quartiere. E' convocata dal presidente, su mandato del consiglio o di almeno cinquanta cittadini elettori, mediante avviso pubblico di cui viene data comunicazione all'Amministrazione Comunale.

ART. 21 ELEZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

1. I consigli di quartiere sono eletti a suffragio universale, su lista unica in ordine alfabetico per ogni quartiere, con preferenza unica.
2. Risultano eletti gli undici candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purchè ciascuna delle località comprese nel quartiere sia rappresentata da almeno un residente eletto nel consiglio di quartiere.

Ove ciò non si verificasse, restando fissato in undici il numero dei consiglieri di quartiere, è comunque garantita l'elezione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i residenti in ciascuna località.

In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.

3. Il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti è il presidente, il secondo in graduatoria è il vice-presidente.

4. I consigli di quartiere durano in carica quattro anni e comunque fino al rinnovo. La consultazione per l'elezione dei consigli di quartiere non può aver luogo in concomitanza con le elezioni politiche, amministrative, referendarie e con le rispettive campagne elettorali. La consultazione per l'elezione del consiglio di quartiere è valida se abbia partecipato al voto almeno il 20% degli elettori del quartiere. In caso contrario, su istanza di almeno 50 elettori del quartiere, essa va ripetuta per una sola volta entro i centottanta giorni successivi.

5. Ai consiglieri di quartiere si applicano le norme di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per il consigliere comunale. Non possono inoltre candidarsi a consigliere di quartiere i consiglieri comunali ed i componenti della Giunta.

6. Alla sostituzione di singoli consiglieri dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi altra causa, provvede nella prima seduta utile il consiglio di quartiere, secondo la graduatoria delle preferenze dei candidati non risultati eletti.

7. In caso di cessazione del presidente, subentra nella carica il vice-presidente, e diventa vice-presidente il consigliere di quartiere che in base ai risultati della consultazione popolare segue immediatamente in graduatoria.

ART. 22 CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLA LISTA

1. L'elezione dei consigli di quartiere avviene mediante una consultazione popolare da svolgersi nel periodo intercorrente tra i quattro e i sei mesi successivi all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

2. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune e residente nel quartiere che non si trovi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dall'articolo 21 si può candidare, presentando il proprio nominativo e sottoscrivendo l'accettazione alla candidatura presso l'ufficio pubbliche relazioni del Comune almeno 30 giorni prima della consultazione.

3. A tale scopo il Sindaco indice la consultazione il sessantesimo giorno antecedente il voto.

4. Dell'indizione della consultazione viene data notizia mediante l'affissione di manifesti murali e la diffusione di messaggi a mezzo delle radio, televisioni e stampa locali.

5. L'ordinanza con cui il Sindaco indice la consultazione specifica gli elementi organizzativi della stessa, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 23 MODALITA' DI VOTO

1. Hanno diritto al voto tutti gli elettori residenti nel quartiere.

2. Le schede elettorali, predisposte dall'ufficio pubbliche relazioni del Comune, contengono l'elenco alfabetico dei candidati. L'elettore dovrà indicare la propria preferenza tracciando un segno nel riquadro posto a fianco del nominativo del candidato prescelto.

3. Ciascun seggio elettorale è così composto:

a) presidente, un dipendente comunale designato dal Sindaco;

b) due scrutatori, sorteggiati dalla commissione elettorale comunale tra gli elettori iscritti alla sezione elettorale;

c) Segretario, scelto dal Presidente del seggio fra gli elettori del quartiere.

4. Le elezioni si svolgono in giorno festivo, dalle 8,00 alle 20,00.

5. Alle operazioni di voto segue immediatamente lo scrutinio, cui possono assistere i candidati e il pubblico.

6. Il giorno successivo a quello della votazione si riunisce in seduta pubblica presso la sede del Comune l'ufficio centrale della consultazione popolare, composto dai membri del primo seggio elettorale, che esamina i verbali di scrutinio, formula la graduatoria dei candidati per ciascun quartiere e proclama gli eletti.

7. I consigli di quartiere sono insediati dal Sindaco o da un suo delegato.

CAPO III ATTIVITA' DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

ART. 24 FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE

1. I consigli di quartiere esprimono pareri, su propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, e presentano istanze, petizioni e proposte su questioni di interesse della comunità che rappresentano.

2. Il parere richiesto dal Sindaco deve essere reso in forma scritta, entro il termine assegnato e comunque in tempo utile per essere inserito agli atti della seduta del Consiglio Comunale che dovrà deliberare sulla materia oggetto del parere. Ove ciò non avvenga si prescinde dal parere.
3. In casi eccezionali, qualora differire l'adozione del provvedimento comporti grave pregiudizio per l'efficienza dei servizi o danno per la pubblica amministrazione, l'Amministrazione può prescindere dalla richiesta di parere preventivo, comunicando tempestivamente il provvedimento adottato al consiglio di quartiere.
4. Il parere può essere assunto anche mediante audizione del consiglio di quartiere.
5. Per consentire che le funzioni consultive e propositive siano svolte con efficacia e tempestività, l'Amministrazione Comunale comunica ai consigli di quartiere l'inizio dei procedimenti finalizzati alla adozione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali, dei piani urbani del traffico, dei regolamenti e di ogni atto generale che interessi i quartieri.
6. I consigli di quartiere, per l'esame di questioni che interessano le rispettive comunità, possono ottenere audizioni presso il Sindaco, la Giunta o le commissioni consiliari permanenti.

ART. 25 FUNZIONI DI COLLABORAZIONE

1. Oltre a quanto previsto all'art. 24, i consigli di quartiere collaborano con l'Amministrazione Comunale:
 - a) redigendo annualmente un rapporto sullo stato del quartiere, contenente indicazioni e proposte utili per l'azione amministrativa;
 - b) partecipando attivamente alla gestione di servizi pubblici a domanda individuale o di altri particolari servizi o iniziative di pubblico interesse, nei modi previsti all'art. 7 del presente regolamento;
 - c) concorrendo ad informare la popolazione sulle iniziative del Comune che interessano il quartiere.
2. In tutti i casi in cui temi, problemi, iniziative o servizi riguardino la popolazione di più quartieri, i rispettivi consigli di quartiere instaurano tra loro e con il Comune le forme di consultazione ritenute più idonee.

ART. 26 FUNZIONI DI AGGREGAZIONE

1. Il consiglio di quartiere promuove manifestazioni e iniziative atte a stimolare la vita sociale.
2. Costituisce gruppi di lavoro per materie, problemi o servizi determinati, di cui possono far parte i cittadini del quartiere.
3. Promuove studi, ricerche, incontri e dibattiti su temi che interessano la comunità.
4. Collabora con le libere associazioni che operano nel quartiere, in particolare per favorire la socializzazione e l'attenzione alle fasce più deboli della popolazione.

ART. 27 FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del consiglio di quartiere sono pubbliche e vengono adeguatamente pubblicizzate.
2. Il consiglio è convocato dal presidente, anche su richiesta di cinque componenti.
3. Il consiglio di quartiere adotta un regolamento interno nel rispetto dello Statuto del Comune, del presente regolamento e dello statuto del consiglio di quartiere stesso, da predisporre ai sensi del successivo articolo 28. In particolare detto regolamento dovrà prevedere le forme di pubblicizzazione più idonee dell'attività del consiglio e della convocazione dell'assemblea.
4. Fino alla adozione del regolamento interno la redazione dei verbali delle riunioni di consiglio e assemblea che vanno affissi all'albo del quartiere e inviati in copia al Sindaco, è curata dal consigliere di quartiere presente più giovane d'età.
5. Le spese di funzionamento dei consigli di quartiere sono a carico del Comune, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.
6. La funzione di consigliere di quartiere è gratuita.

ART. 28 NORMA TRANSITORIA

1. I componenti dei consigli eletti alla prima consultazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento provvedono alla costituzione delle relative associazioni ai sensi del Codice Civile entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati.
2. Gli atti costitutivi e i relativi statuti dei consigli, redatti in forma di scritture private, sono registrati presso l'Ufficio del Registro.
3. Il Sindaco promuove l'elezione dei consigli di quartiere entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento. Essi, in via transitoria, durano in carica fino alle elezioni amministrative successive al 1995.

CAPO I ISTITUTI DI CONSULTAZIONE

ART. 29 ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARE

1. In attuazione degli articoli 41, 42 e 43 del proprio Statuto, il Comune di Schio garantisce la consultazione dei cittadini singoli e associati mediante i seguenti istituti:
 - a) diritto di istanza, petizione, proposta;
 - b) assemblee pubbliche e altre forme di consultazione;
 - c) referendum consultivi.

CAPO II ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

ART. 30 ISTANZE

1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta rivolta al Sindaco da singoli cittadini, associazioni ed organismi di partecipazione, allo scopo di sollecitare audizioni da parte di rappresentanti dell'Amministrazione, di chiedere ragioni su singoli aspetti dell'attività amministrativa, ovvero di produrre memoria sui contenuti di atti da adottare.
2. Solo effettivi interessi collettivi, in materia di competenza comunale, possono essere oggetto di istanza.
3. Nell'istanza è indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta dell'Amministrazione.
4. La segreteria del Sindaco provvede a trasmettere l'istanza al competente organo del Comune, che è tenuto a fornire risposta al soggetto indicato al comma 3 del presente articolo entro 60 giorni dalla data di protocollo dell'istanza.
5. Alle istanze prodotte dalle consulte e dai consigli di quartiere deve essere risposto entro 45 giorni dalla presentazione.
6. Le istanze e le relative risposte sono conservate in copia presso la segreteria del Sindaco, e sono accessibili ai sensi della Legge n. 241/90.

ART. 31 PETIZIONI

1. La petizione rappresenta la formale domanda sottoscritta da almeno cinquanta cittadini o da almeno tre associazioni iscritte all'albo per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2. Il Sindaco, cui la petizione è rivolta, sottopone la questione al competente organo dell'Amministrazione, che procede al suo esame e predispone le modalità di intervento del Comune.
3. Dell'esito dell'istruttoria viene informato entro 45 giorni il soggetto primo firmatario della petizione.
4. Ove l'esame istruttorio si concluda con esito favorevole, e l'accoglimento della petizione comporti l'adozione di atti deliberativi degli organi elettivi ovvero di determinazioni dei dirigenti, la decisione sul relativo provvedimento deve essere assunta entro i 60 giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria.
Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il relativo provvedimento di diniego deve essere motivato.
5. Alle petizioni si applica il disposto del sesto comma dell'art. 30.

ART. 32 PROPOSTE

1. I soggetti indicati all'art. 30 possono proporre al Consiglio Comunale o alla Giunta l'adozione di formali e definiti atti deliberativi.
2. Le proposte di deliberazione vengono iscritte dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale all'ordine del giorno dell'organo elettivo competente, corredate dai pareri di legge, entro sessanta giorni dalla presentazione. La Giunta o il Consiglio deliberano sulla proposta nella prima seduta utile.
3. La proposta deve essere rivolta al Sindaco e deve contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari che devono essere uditi prima dell'attivazione della fase istruttoria dal Sindaco e, nel caso di provvedimento di competenza del Consiglio, dalla competente commissione consiliare.
4. La fase istruttoria ha inizio dopo quindici giorni dalla presentazione della proposta. Nell'arco di tempo intercorrente tra la presentazione della proposta e l'avvio dell'istruttoria, i tre rappresentanti dei firmatari possono avvalersi della collaborazione dei competenti uffici comunali per le opportune modifiche o integrazioni dello schema di atto deliberativo.
5. Non sono ammesse proposte ai sensi del presente articolo nei casi in cui lo Statuto esclude il ricorso al referendum consultivo.
6. Per l'ammissibilità delle proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale si fa riferimento all'art. 42 dello Statuto, con comunicazione agli interessati dell'esito.

CAPO III FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE

ART. 33 ASSEMBLEE PUBBLICHE

1. Il Comune promuove assemblee pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione tra la popolazione e Amministratori in ordine a fatti e problemi che investono i diritti e gli interessi della comunità scledense.
2. Possono essere indette assemblee pubbliche nella fase di predisposizione del bilancio di previsione, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani e del traffico.
3. Assemblee pubbliche possono inoltre avere per oggetto i servizi pubblici (assemblee degli utenti), ovvero problemi economici e sociali di particolare rilievo per la comunità, quali la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute.
4. Nei casi di consultazione previsti al secondo e terzo comma del presente articolo, l'assemblea è convocata dal Sindaco, che ne stabilisce data, luogo e ordine del giorno e ne dispone la pubblicizzazione a mezzo di manifesti, comunicati stampa, annunci radiofonici e televisivi, e, ove ne ravvisi l'opportunità, lettera d'invito alle associazioni e categorie più direttamente interessate. Copia dell'avviso di convocazione è inviata ai componenti la Giunta e al presidente della commissione consiliare competente.
5. La decisione di indire assemblee pubbliche può essere deliberata anche dal Consiglio Comunale, prima dell'adozione di atti di indirizzo che entrano nella sua sfera di competenze.
6. Nelle materie previste dal presente articolo, assemblee pubbliche possono essere promosse e organizzate da gruppi di cittadini (almeno cento), da associazioni iscritte all'albo (almeno sei), da almeno due consigli di quartiere o da una consulta. In tali casi i promotori fanno pervenire una lettera di invito al Sindaco almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione.
7. Per l'effettuazione delle assemblee previste al comma precedente, i promotori possono richiedere l'uso di un locale di cui il Comune ha la disponibilità. La Giunta, accertato che la finalità della riunione rientra fra quelle contemplate al presente articolo, verificata la disponibilità del locale richiesto per la data e l'ora prevista, ne autorizza l'uso.
8. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore all'uopo delegato.
9. Tutti i cittadini interessati possono partecipare all'assemblea, intervenire nel dibattito, proporre risoluzioni.
10. Un funzionario del Comune, designato dal Segretario generale, cura la verbalizzazione della riunione, riassumendo gli interventi e le proposte. Il verbale, cui vanno allegate le risoluzioni approvate, è trasmesso al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari.

ART. 34 ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, durante la fase istruttoria del procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può deliberare forme mirate di consultazione degli interessati.
2. Tali consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, rivolte a particolari fasce della popolazione, categorie professionali, utenti di servizi.
3. La deliberazione consiliare, che dispone l'indizione della consultazione, ne determina l'ambito, la metodologia e la disciplina.

CAPO IV IL REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 35 NORME GENERALI

1. Secondo quanto previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto del Comune di Schio, sono ammessi referendum consultivi su questioni di interesse collettivo di esclusiva competenza locale.
2. Non può essere indetto referendum consultivo nelle materie che la normativa statutaria espressamente esclude.
3. Le relative operazioni di voto non possono aver luogo in coincidenza con altre. Qualora, per eventi successivi alla indizione, si determini coincidenza di data con altre operazioni elettorali, i referendum comunali sono rinviati di almeno 45 giorni.

ART. 36 INDIZIONE - INIZIATIVA

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco che ne determina la data, sentiti i Capigruppo consiliari e, nel caso di iniziativa popolare, il rappresentante del comitato promotore, entro il sessantesimo giorno antecedente le operazioni di voto.
2. Possono assumere l'iniziativa referendaria:

- a) il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata per appello nominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
- b) il 6% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

ART. 37 REFERENDUM POPOLARE - AMMISSIBILITA'

1. Almeno cinquanta elettori del Comune possono avviare l'iniziativa referendaria.
2. Allo scopo, essi si costituiscono in comitato promotore, e fanno pervenire al Sindaco il quesito referendario e la designazione di un rappresentante del comitato, con la sottoscrizione di tutti i proponenti.
3. Il Sindaco entro tre giorni comunica la richiesta di referendum al Presidente della prima commissione permanente. Questi, entro i successivi sette giorni convoca la commissione consiliare, integrata dal Sindaco, dal Segretario generale del Comune e dal difensore civico. Alle riunioni della commissione è invitato a partecipare, con facoltà di intervento, il rappresentante del comitato promotore.
4. La commissione esamina la proposta di referendum sulla base della legge e dello Statuto e può proporre al comitato promotore, per il tramite del suo rappresentante, la riformulazione del quesito referendario allo scopo di renderlo semplice, chiaro e suscettibile di risposta affermativa o negativa da parte dell'elettore. I lavori istruttori della commissione si concludono con l'inoltro di una relazione al Consiglio Comunale. Copia della relazione è notificata entro tre giorni al rappresentante del comitato dei promotori. Entro i successivi dieci giorni, il comitato promotore fa pervenire alla Segreteria generale del Comune le eventuali modificazioni apportate al quesito referendario.
5. Decorsi venti giorni dalla data di deposito della relazione, è convocato il Consiglio Comunale per la decisione sull'ammissibilità del referendum. Gli atti relativi alla richiesta di referendum, con particolare riguardo al quesito, alla sua eventuale riformulazione e alla relazione della commissione, devono essere messi a disposizione dei Consiglieri, presso la Segreteria generale del Comune, almeno cinque giorni prima della seduta. Il Consiglio delibera con provvedimento motivato, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. La decisione del Consiglio è notificata al rappresentante del comitato promotore entro tre giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione.

ART. 38 RACCOLTA E AUTENTICA DELLE FIRME

1. La raccolta delle firme dei richiedenti in numero non inferiore al 6% e non superiore al 9% degli iscritti alle liste elettorali del Comune al 31 Dicembre dell'anno precedente, è organizzata dal comitato promotore.
2. A tale scopo, il comitato promotore predispone un numero adeguato di moduli recanti all'inizio di ogni pagina l'intestazione: "Città di Schio. Richiesta di referendum comunale" e di seguito il testo completo del quesito referendario.
3. Al di sotto dell'intestazione vanno indicate le generalità dei sottoscrittori, una per ciascuna riga orizzontale, con la seguente sequenza: numero progressivo, cognome, nome, luogo e data di nascita, firma.
4. Le firme sono autenticate dal Sindaco, dal Segretario Comunale o da un dipendente comunale incaricato, da un notaio o da un cancelliere o dal Giudice di Pace.
5. I moduli contenenti le firme dei sottoscrittori del referendum vanno depositati presso la Segreteria generale del Comune improrogabilmente entro il novantesimo giorno successivo a quello della notifica dell'ammissione del quesito referendario.
6. Entro i cinque giorni successivi al deposito, il Segretario Generale sottopone all'ufficio elettorale del Comune i moduli contenenti le sottoscrizioni. L'iscrizione di tutti i firmatari nelle liste elettorali del Comune viene verificata e attestata mediante certificazione collettiva. Gli atti relativi alla raccolta delle firme vengono trasmessi al Sindaco e al presidente della prima commissione consiliare, che entro 10 giorni riunisce la commissione integrata secondo quanto previsto dall'art. 37, terzo comma, del presente regolamento, per un parere in ordine al numero e alla regolarità delle sottoscrizioni.
7. Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale una proposta di deliberazione, per l'assunzione dell'impegno di spesa relativo alla consultazione referendaria.
8. Accertato che l'organo comunale competente non abbia già accolto il quesito referendario deliberando nel senso richiesto dal comitato promotore, il Sindaco indice il referendum consultivo nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 35 e 36 del presente regolamento.

ART. 39 LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REFERENDUM

1. Il provvedimento sindacale di indizione del referendum è pubblicato all'albo del Comune e dei quartieri, e comunicato a mezzo di radio, televisioni e stampe locali.
2. Un manifesto indicante giorno e orario di votazione e testo del quesito referendario viene affisso negli spazi destinati al servizio delle pubbliche affissioni.

3. Per la propaganda elettorale, consentita a partire dal trentunesimo giorno antecedente a quello della votazione, la Giunta comunale delibera la predisposizione di spazi appositi in ogni centro abitato del Comune, atti a garantire una superficie di cm 70 x 100 al comitato promotore di ciascun quesito referendario ed a ciascun gruppo consiliare.

4. Per le altre forme di propaganda ci si riferisce alla legislazione vigente in materia, intendendo come riferito ai comitati promotori dei referendum e ai gruppi consiliari le prerogative dei partiti e dei gruppi politici presenti alle elezioni.

ART. 40 LE OPERAZIONI DI VOTO

1. Il procedimento elettorale referendario è improntato a criteri di economicità delle operazioni e semplificazione delle procedure. Le operazioni sono dirette dal Segretario generale del Comune, che si avvale degli uffici.

2. I certificati elettorali sono consegnati agli elettori entro il ventesimo giorno antecedente alla data fissata per il voto.

3. Ciascun seggio elettorale è così composto:

a) presidente, sorteggiato in pubblica adunanza dalla Commissione elettorale comunale tra i presidenti di seggio;

b) due scrutatori sorteggiati dalla Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza;

c) segretario scelto dal presidente del seggio fra gli elettori del Comune.

Ai componenti il seggio è corrisposto un onorario pari alla metà di quello previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.

4. Le votazioni si svolgono in unica giornata festiva, dalle 8,00 alle 20,00. Alle ore 7,00 si costituisce il seggio, che procede alla vidimazione delle schede e alle altre operazioni preliminari.

5. Le schede di votazione, in formato 15 x 25, riproducono all'interno il quesito referendario, e due possibili risposte: SI' e NO iscritte in due riquadri di uguale dimensione. Nel caso di svolgimento contemporaneo di più referendum, le schede relative a ciascun quesito avranno colori diversi. L'elettore vota tracciando un segno sul rettangolo corrispondente alla risposta da lui scelta.

6. Concluse le operazioni di voto, ha immediatamente inizio lo scrutinio, che prosegue fino alla conclusione.

I verbali di scrutinio e il materiale vengono recapitati alla Segreteria generale del Comune.

7. Il giorno successivo a quello della votazione si riunisce in seduta pubblica presso la sede del Comune l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri del primo seggio, che esamina i verbali di scrutinio, decide su eventuali contestazioni, procede alla proclamazione dei risultati del referendum, applicando il disposto dell'art. 43, quarto comma, dello Statuto comunale. Il verbale dei lavori dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco e al Segretario generale.

8. Copia dei verbali dell'ufficio centrale per i referendum viene inviata al comitato promotore e ai Capigruppo consiliari a cura della Segreteria generale del Comune, contestualmente all'affissione all'albo.

ART. 41 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbiano partecipato al voto la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali del Comune e i voti favorevoli non siano inferiori alla maggioranza dei voti validi.

2. L'esito del referendum è comunicato alla popolazione mediante la pubblicazione all'albo del Comune e dei quartieri, l'affissione di manifesti murali e nelle altre forme previste dall'art. 39, primo comma, del presente regolamento entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati.

3. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, è convocato il Consiglio Comunale, con all'ordine del giorno l'esito del referendum e, nel caso di accoglimento del quesito referendario, l'adozione dei conseguenti atti di indirizzo politico-amministrativo. Le eventuali determinazioni in contrasto con l'esito del referendum devono essere adottate con deliberazione motivata, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Allegato A)

Domanda di iscrizione all'albo delle associazioni

Il sottoscritto.....
rappresentante dell'associazione.....
sede.....
via.....
telefono.....

c h i e d e

che l'associazione da lui rappresentata sia iscritta all'albo comunale delle associazioni, nella sezione

prima
seconda

Allega alla presente domanda:

- 1 - copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale;
- 2 - elenco nominativo delle cariche sociali;
- 3 - certificazione del numero dei soci;
- 4 - programma delle attività svolte nell'anno.....;
- 5 - programma delle attività previste per l'anno in corso.